

**Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1766

EMENDAMENTI

**da articolo 86
ad articolo 127
e art. 1 ddl di conversione**

VOLUME 5

28 marzo 2020

EMENDAMENTO

Art.86

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per lo stesso periodo indicato al comma 1 sono sospesi i termini relativi ad obbligazioni tra privati.

86.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 86

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. Nell’ambito dei lavori di cui al primo periodo, sono contemplati:

a) gli interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti comuni nella disponibilità della popolazione detenuta, fino al cui completamento è sospesa la sorveglianza dinamica, negli istituti in cui è praticata;

b) l’allestimento di aree in cui far stazionare i detenuti sottoposti a cure per contagio in atto ed aree in cui isolare coloro che siano assoggettati a quarantena cautelativa per l’esistenza di sintomi di Covid-19.”

86.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.86

NUGNES, Fattori

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività e della gestione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori e dei detenuti degli istituti penitenziari.

2- ter. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza negli istituti penitenziarie, nonché di sottoporre a tampone tutti detenuti in entrata.

2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori e dei detenuti degli istituti penitenziari, nonché di garantire la sicurezza negli istituti penitenziari attraverso il tampone obbligatorio per tutti i detenuti in entrata.

86.3

AS 1766

Emendamento

Art. 86

MANCA

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

Articolo 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione) 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto legge. 2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID -19, le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di cui agli articoli 11 e 19, comma 3 -bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 5.

86-0.1
4

1127.

Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072,00 euro, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

86.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 86

D'Angelo, Lomuti, Cruciolì, Evangelista, Giarrusso, Riccardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 86-bis

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali).

1. Al fine di eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'art. 87 comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente decreto, i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, disponendo l'assegnazione temporanea almeno fino al 30 settembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, con profilo di assistente giudiziario, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte nel numero necessario alla definizione delle pratiche entro il 30 settembre 2020, ove possibile in modalità di lavoro agile.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma precedente, laddove sia vacante il posto del funzionario delegato per le spese di giustizia, fino al 30 settembre 2020, le relative funzioni, limitatamente al potere di firma per l'emissione dei mandati di pagamento, verranno svolte dai Presidenti delle Corti d'Appello.

3. Per potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni di cui al primo comma presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, si procederà al distacco temporaneo sino al 30 settembre 2020, di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali.

4. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già inseriti nei rispettivi bilanci.

5. Il procuratore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

86.0-2

A.S. 1766

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 86

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente articolo 86-bis

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Giustizia, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli ordini professionali la sospensione del pagamento dei contributi minimi per l'anno 2020, la rateizzazione degli stessi nel corso degli anni 2021 e 2022, nonché la concessione della facoltà di proroga delle rateizzazioni in corso.

BONINO

86-0-3

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 87

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'applicazione del lavoro agile è meramente facoltativa nei riguardi delle strutture residenziali socio sanitarie pubbliche e private accreditate.

87.1

AS 1766

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Articolo 87

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il personale dipendente con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio e collocato d'ufficio in licenza straordinaria, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la modalità di lavoro agile è incompatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

b) la persona necessita di un tutor nello svolgimento della propria prestazione lavorativa;

c) a causa della sua specifica disabilità cognitiva o fisica, la persona non può o non riesce ad attenersi alle misure di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.»

87.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 87

MONTEVECCHI, IORI, VERDUCCI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA,
ANGRISANI, ORTIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle fondazioni Lirico sinfoniche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.».

87.3

A.S. 1766

Emendamento

Art. 87

D'ALFONSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale amministrativo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

87.4

EMENDAMENTO

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 87

Dopo il comma 5 inserire il seguente "All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 Dicembre 2021;
- b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione."

P.F.S

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 87

GARRUTI, ORTIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo.»

87.6

A.S. 1766

Rauti

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

All' articolo 87, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“9. Per il solo periodo dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa giornaliera in modalità agile dà diritto, altresì, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio autorizzate e già accertate dalle singole amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”

87.7

A.S. 1766.

EMENDAMENTO

Articolo 87

D'Angelo, Lomuti, Crucioli, Evangelista, Piarulli, Giarrusso, Riccardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 87-bis

(Tirocinio professionale).

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo.

2. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.».

87.0.1

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

ART. 87

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Rimborso rette scolastiche.)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto - in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione - :

- a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritari;
- b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
- c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro;
- d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

87.0.2

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 88

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 88-bis

“Rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno”

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera

b) il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'art. 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,

ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del voucher o il rimborso, in deroga all'art. 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 01 febbraio 2020 n.26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.»

Conseguentemente, all'articolo 88, sopprimere il comma 1.

pp. 1

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 88

All'articolo 88, comma 1, dopo le parole: «anche ai contratti di soggiorno» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio e turismo».

pp. 2

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 88

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con “**fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell’attività**”;
- b) le parole “entro un anno dall’emissione” sono sostituite con “**entro un anno dalla data dell’evento precedentemente acquistato**”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

88.3

AS 1766
EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 88

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell'attività";*
- b) sostituire le parole: "entro un anno dall'emissione" con le seguenti: "entro un anno dalla data dell'evento precedentemente acquistato".*

88.4

A. S. n. 1766

Art. 88

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di pari importo al titolo» con le seguenti: «di importo pari a quello del titolo».

pp. 5

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
"Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19"

DE FALCO

EMENDAMENTO

Art. 88

Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente

Art. 88-bis

(rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di

88.0.1

1/3

4

✓

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
"Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19"**

cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

- a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
- b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
- c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera b) il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'art. 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

5bis. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del voucher o il rimborso, in deroga all'art. 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

**Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
"Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19"**

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla datadi Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 01 febbraio 2020 n.26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

28.0.2

3/3

S 1766

Emendamento

Articolo 88

DE BONIS

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis

(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 30 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PP.0.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 88

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

*"Art. 88-bis.
(Art Bonus)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole «di distribuzione» sono inserite le seguenti: «e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo»."

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

FF.0.4

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 88

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Sospensione delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso fino al 31 marzo 2022 la sospensione del pagamento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi alle Fondazioni Lirico Sinfoniche sottoposte alle procedure di cui alla legge 7 ottobre 2013, n. 112."

pp. o. S

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 88

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Credito d'imposta per scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."

PP. O. 6

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 89

1. Al comma 1, dopo le parole "settori dello spettacolo", e ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti "dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi".

Conseguentemente la rubrica è così modificata "Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi";

2. Al comma 2, sostituire le parole "Con decreto" con le seguenti "Con uno o più decreti" e le parole "trenta giorni" con "quindici giorni";

3. Al comma 2, al termine, inserire "e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID-19."

4. Al comma 2, al termine "valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3".

89.1

AS 1766
Emendamento

Art. 89

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo le parole "settori dello spettacolo", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti ", dell'industria fonografica";
- b) Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le risorse per la predetta parte corrente sono finalizzati in misura non inferiore al cinquanta per cento a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse per la predetta parte per gli investimenti in conto capitale sono destinate in misura non inferiore a dieci milioni di euro a campagne mediatiche finalizzate alla promozione del teatro e degli altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19".

Consequente la rubrica è così modificata "Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e industria fonografica"

89.2

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 89

Al comma 1, dopo le parole "settori dello spettacolo", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti ", dell'industria fonografica"
conseguente la rubrica è così modificata "Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e dell'industria fonografica"

89.3

Emendamento

Articolo 89

CANGINI

Al comma 1, inserire le seguenti modificazioni:

- a) Dopo le parole: "Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo" inserire: "e dell'editoria libraria";
- b) Dopo le parole "per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo" inserire: "e dell'editoria libraria";
- c) sostituire la parola "130" con la seguente "205", la parola "80" con la seguente "130" e la parola "50" con la seguente "75"

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea sostituire la parola "130" con la seguente "205";
- b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c - bis il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020".

2) Al comma 2 sostituite le parole "Con decreto" con le seguenti "Con uno o più decreti"

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole "e audiovisivo" con le seguenti "e audiovisivo e l'editoria libraria".

89.4

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 89

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a. Al comma 1, sostituire le parole "130 milioni" con "180 milioni" e le parole "80 milioni" con le seguenti "130 milioni";
- b. Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, riservando una quota non inferiore a 20 milioni alle Regioni, che dovranno destinarle al finanziamento di quei soggetti culturali che non percepiscono già delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A tal fine entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consultate tutte le associazioni di categoria della filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, comprese le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale.
- c. Al comma 3, sostituire le parole "130 milioni" con "180 milioni" e alla lettera a) sostituire le parole "70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126" con le seguenti "120 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, comma 4".
- d. Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) L'incremento del fondo di 50 milioni di euro è destinato alla Regioni per sostenere quei soggetti della filiera dello spettacolo dal vivo che non percepiscono già fondi FUS

89.5

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 89

Al comma 2 inserire infine il seguente periodo:

"Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017."

89.6

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 89

All'articolo 89, inserire infine il seguente comma:

4. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del dpcm 1 marzo 2020, come successivamente modificato dal dpcm 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

89.7

AS 1766
Emendamento

Articolo ~~54~~ 88

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 89-bis
(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo emergenze emittenti locali informative", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in aggiunta agli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria del direttore generale, divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

89.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 89

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 89-bis
(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento è erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCR – divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ~~mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.~~

89.0.2

EMENDAMENTO

ART 89

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATRIN, DAMIANI, FERRO, MALLEGGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.89-bis. (Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radio televisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ i Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".

39.0.3

AS 1766

Emendamento

Art. 89

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 89-bis (Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCR – divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Il Ministero, in via eccezionale, attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del DPR 23 agosto 2017, n. 146 e non come riportato nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 6.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.920 milioni"

§9.0.4

Rauti

Art. 89

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Articolo 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative.)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previa emanazione di appositi decreti del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCR – divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

39.0.5

Emendamento

Articolo 89

FLORIS, DAL MAS, BIASOTTI

Dopo l'art. 89, inserire il seguente articolo:

«Articolo 89-bis

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCRIP – divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

89.0.6

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 89

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Articolo 89-bis

(Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate.)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

2. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1:

- a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- c) le strutture turistico ricettive;
- d) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- e) le famiglie e gli studenti interessati.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere d) ed e), possono accedere alle risorse del fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

~~A.S. 1766~~

~~BAUFI, CIRIANI, CALANDRINI~~

89.0.7

A.S. 1766

DE POLI

Art. 89

Dopo l'art. 89 è inserito il seguente:

"Articolo 89-bis

(Fondo per le emergenze del settore del turismo)

1. Al fine di sostenere il settore del Turismo Organizzato a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese del turismo organizzato, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, all'adozione delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi esteri e dei costi sostenuti dalle imprese per i rimpatri.
3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. "

89.0.8

AS 1766
EMENDAMENTO
ART. 90

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 , comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.”

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: “della cultura” inserire le parole: “e del turismo”.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENTI, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART.90

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<2-bis. Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” attribuito alla città di Parma per l’anno 2020 è prorogato al 2021, conseguentemente, il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 15 novembre 2019, n. 382, recante “Bando per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021” è annullato.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole “attività nello spettacolo ” aggiungere le seguenti: << e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS>>. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90.2

AS 1766
EMENDAMENTO
ART. 90

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. (Sospensione dell’articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97)

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell’economia indotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l’applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell’articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.”

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: “della cultura” inserire le parole: “e del turismo”

90.3

A.S. 176PIRRO

EMENDAMENTO

Art. 90

FENU, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"ART. 90-bis

(Ulteriori risorse per finanziare le attività di Parma 2020 capitale della cultura),

1. Al fine di garantire il necessario supporto all'economia dei capoluoghi e delle provincie di Reggio, Parma e Piacenza, tra le zone più colpite dall'epidemia, è riconosciuto lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al Comitato promotore per il supporto e l'organizzazione di iniziative connesse a "Parma 2020".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

90.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 91

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la di locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10%.»

91.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 91

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con riferimento alle attività di cantieri edili pubblici o privati, il rispetto di tali misure di contenimento comporta comunque l'esclusione della responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.»

91.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.91

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

- 1- *fis*
2. Il presente DL *S* dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle ~~PPAA~~ ai professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli accanti stabiliti nei contratti

Pubbliche Amm'nistrazioni

91.3

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 91

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, la “garanzia provvisoria” di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è sostituita dalla presentazione di una autodichiarazione di impegno alla sottoscrizione della cauzione o fideiussione alla fine dello stato di emergenza.

2-ter. In caso di sospensione dei cantieri di lavori pubblici a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, è emesso il certificato di pagamento delle lavorazioni effettuate per lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, su specifica richiesta del direttore dei lavori, da adottare entro cinque giorni. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57.

2-quater. In caso di sospensione dei cantieri privati a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, alla ditta esecutrice dei lavori sono liquidati i lavori effettuati fino alla data della sospensione. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.”.

Conseguentemente dopo l'art. 91, inserire il seguente:

“Art. 91-bis

(Misure urgenti a sostegno delle PMI in materia di Contratti pubblici)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici, fino al 31.12.2020, le imprese che ~~prestino~~ beni e/o servizi ad enti pubblici o enti equiparati a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto o comunque in ragione di un contratto di fornitura di beni e/o servizi, possono, ~~previa comunicazione scritta alla stazione appaltante, rimodulare~~ il costo unitario del bene o servizio prestato aumentandolo proporzionalmente ad un ricalcolo dei costi

81.4

1/2

fissi unitari formulato sulla base della diminuzione dei suddetti beni e/o servizi rispetto alle previsioni contrattuali.

2. Ove, a causa delle attuali disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali forniture di beni e/o servizi siano azzerate, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo potranno richiedere alle stazioni appaltanti la rifusione dei soli costi fissi nei medesimi termini e modalità previste dai contratti originari in materia di liquidazione.

3. Le stazioni appaltanti dovranno esprimere un motivato parere di accettazione o diniego alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro e non oltre 7 giorni. Il diniego è consentito solo per errori di calcolo della comunicazione o per mancanza di legittimazione attiva da parte del soggetto richiedente.

4. Ai fini della copertura degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 49 comma 6, sono stabilite le modalità per la gestione e l'erogazione degli strumenti economico-finanziari a favore delle PMI in rapporto agli adeguamenti contrattuali, come previsti dal presente decreto.

5. Alle misure di sostegno finanziario di cui al l'articolo 56 accedono comunque le imprese esecutrici di appalti pubblici e privati che subiscono il blocco dei cantieri a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ai fini della copertura dei costi durante il periodo di sospensione, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manodopera, di mantenimento della garanzia, di noleggio, di assicurazione.”.

91.4

2/2

Emendamento

Art. 91

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

“2-bis. Per le attività connesse ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e fino al momento della cessazione dello stesso, nonché per quelle relative alle procedure di affidamento effettuate nel medesimo arco temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo.”

91.5

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 91

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

secondo

Dopo il comma / inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici»

91.6

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 91

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore pari al 20 per cento non è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.»

91.7

EMENDAMENTO

ART. 91

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 91-bis (Anticipazione in corso d’opera e SAL Emergenza Covid 19)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire**, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.

4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.

7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.

8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus Covid – 19, quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;
- 2) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;
- 3) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;
- 4) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.

10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

11. Le previsioni di cui alla presente disposizione **si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza**, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

91.0.1

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 91

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 91-bis»

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il Decreto di cui al comma 5.
4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

91.0.2

91.0.3

Art. 91

PARAGONE

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il Decreto di cui al comma 5.
4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
5. ~~Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.»~~

Illustrazione

L'emendamento è diretto ad assicurare alle micro e piccole imprese la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza in corso che possono derivare da ritardi o inadempimenti contrattuali legati all'attuazione delle misure di contenimento o per esigenze di rinegoziazione delle esposizioni bancarie maturate al 29 febbraio 2020. Si prevede, infatti, per questi scopi la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a dieci anni, di importo massimo di 150.000 euro in capo alle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus. Il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia e l'apertura a operazioni di più elevati volumi, connessa alle difficoltà per le micro e piccole imprese di accedere ai tradizionali canali bancari, giustifica l'adozione di un intervento pubblico dedicato alle micro e piccole imprese, poiché

l'intervento del FCG si sposterà, presumibilmente, su operazioni di taglio più elevato rispetto a quanto previsto nella presente proposta emendativa.

La situazione derivante dall'emergenza COVID19 nonostante il decreto CURA Italia è assolutamente insufficiente per sostenere le micro e piccole. Il calo di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento di materiali, il blocco sostanziale delle esportazioni dirette ed indirette, si trasformano in carenza di liquidità e gli interventi con cassa integrazione e moratoria non bastano per abbattere i costi di gestione che devono comunque essere sostenuti nonostante il calo di fatturato.

La necessità di liquidità da parte della micro e piccola impresa troverà infatti, dopo l'emergenza, una risposta sempre più esigua dal credito bancario, che ancorché garantito dai meccanismi di garanzia pubblica potenziati, sarà gravato da una lievitazione dei costi del rischio/posizioni in default attese anche le regole europee in atto che seppur mitigate non possono non essere tenute in considerazione. L'eventuale prolungamento ipotizzato della emergenza, che coinvolge tutte le micro e piccole imprese, paradossalmente anche quelle che hanno avuto il coraggio di investire in questi ultimi anni, alimenterà ancora di più il tasso di insolvenza creando condizioni mai ipotizzate.

91.0.3

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

Articolo 91

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 91-bis

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia">>.

91.0.4

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 92

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al medesimo fine è altresì sospeso il pagamento dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativi al periodo compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 ottobre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo e del secondo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020, le imprese che svolgono operazioni portuali, di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, procedono all'applicazione in misura ridotta al cinquanta per cento degli oneri di giacenza delle merci in transito previsti per i periodi superiori alla franchigia. Per compensare le mancate entrate derivanti dal precedente periodo, alle imprese medesime è attribuita la facoltà di ottenere ristoro degli oneri non applicati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2-ter e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa delle misure di indennizzo previste per le imprese che svolgono operazioni portuali.

2-ter. Per l'anno 2020, ciascuna Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di un milione di euro annuo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali portuali conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale contributo è erogato da ciascuna Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al presente comma non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

92.1

1/2

2-quater. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ciascuna Autorità di Sistema Portuale, definisce con proprio provvedimento specifiche modalità per provvedere, entro e non oltre il 15 maggio 2020, allo sgombero dei piazzali presso gli scali portuali, individuando precise deroghe alle limitazioni alla circolazione e all'attività economica stabilite dal Governo per far fronte all'emergenza da Covid-19.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 17 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. Al fine di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte e di garantire la mobilità dei lavoratori frontalieri in prossimità dei confini terrestri dello Stato, il Ministero dell'Interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri, derogando ove necessario alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernenti la mobilità delle persone fisiche per comprovate esigenze.».

92.1

2/2

Emendamento
ART. 92

Ronzulli, Damiani

Al comma 2 sostituire le parole “afferenti al trasporto di merci e di persone “ con le seguenti:

“afferenti al trasporto di merci, di persone ed al turismo nautico”

e dopo le parole “ legge 28 gennaio 1994 n. 84” aggiungere le parole

“ e dei canoni demaniali relativi alle strutture destinate alla nautica da diporto di cui al DPR 509/1997”.»

92.2

Emendamento

Art. 92

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

All'articolo 92, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le suddette Autorità possono inoltre disporre, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche l'avanzo di amministrazione, la riduzione dei pagamenti dei canoni di concessione sospesi ai sensi del primo periodo, fino al loro azzeramento, in considerazione del calo dei traffici nei rispettivi sistemi portuali riconducibile all'emergenza COVID-19".*

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020 è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020."

c) *dopo il comma 4 inserire i seguenti commi: 4-bis - Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.*

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID – 19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono sospesi o differiti tutti i termini amministrativi, in scadenza dal 20 febbraio 2020, ivi comprese quelle relative al finanziamento per il rinnovo parco autobus.

92.3

A.S. 1766
Emendamento
Articolo 92

CONZATTI, SUDANO, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità Portuale o Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione."

b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020"»..

4-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"

92.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 92

SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.»

92.5

EMENDAMENTO
Articolo 92

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.»

4-bis. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

- a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
- b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;

92.6

1/3

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca

92.6

2/3

delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 4-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

92.6

3/3

EMENDAMENTO

Art. 92

DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264. »;

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020. 4-ter. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione.»

92.7

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 92

Al comma 4, sostituire le parole da: «da sottoporre entro il 31 luglio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. È altresì autorizzata fino al 31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del predetto decreto legislativo».

92.8

CALANDRINI

Articolo 92

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I veicoli di cui al comma 4, acquistati dopo la data del 1 gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

92.9

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.92

NUGNES, Fattori, De Falco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, allo scopo di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Regione interessata, può disporre per le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale di adottare, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie il numero necessario di mezzi per a garantire il numero massimo di passeggeri per tutelare la sicurezza di utenti e lavoratori all'interno di mezzi, convogli, fermate e stazioni.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quella di stabilire il numero massimo di passeggeri consentiti sui mezzi di trasporto pubblico e di garantire le corse al fine di assicurare il rispetto dei DPCM in materia di sicurezza sanitaria dettata dalle norme di distanza interpersonale.

92.10

A. S. n. 1766

Art. 92

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

92.11

CIRLANI, CALANDRINI

Articolo 92*Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:*

«Articolo 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli Enti competenti..

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il ~~perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi~~, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modifiche:

- all'alinea le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore» sono soppresse;

- alla lettera a) dopo le parole “veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.”, sono aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore”

- alla lettera b) dopo le parole “attività di trasporto di persone svolta” aggiungere le parole: “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori”.

A partire dal 1° gennaio 2022 all’art. 24-ter, comma 2 lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori” sono sostituite dalle seguenti parole : “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori”

L’articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell’attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

7. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-quinquies secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All’articolo 28, comma 7, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Qualora alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 non sia stato ancora corrisposto al vettore o all’organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell’aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s’intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l’oggetto e il

~~corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai successivi decreti adottati dal Presidente~~

del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto”.

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate pro-quota le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l’acquisto di abbonamenti, carnet di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all’emergenza determinata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l’applicazione dei pedaggi autostradali.»

92.0.1

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 92

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 92-bis
(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

92.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Ai soggetti di cui al periodo precedente, è anche riconosciuto un voucher di 200€ per acquisto o per il rimborso dell'acquisto di materiale disinfettante o protettivo, attraverso certificazione del titolo. Ai fini degli interventi previsti nei periodi precedenti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.990 milioni"

93.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 93

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento dei costi sostenuti.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.2

EMENDAMENTO

ART.93

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, viene riconosciuto un contributo, una-tantum e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle imprese di noleggio con conducente, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero al 25% dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della ditta individuale n.c.c.. Analogamente viene riconosciuto al comparto taxi, un contributo una-tantum e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25% della dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della licenza, ovvero pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle figure giuridiche, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

93.3

EMENDAMENTO
Articolo 93

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 93-bis

(Disposizioni in materia di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:
 - a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);
 - b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);
 - c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00);
 - d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);
 - e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);
 - f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1)
 - g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);
 - h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);
 - i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);
 - j) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

93.0.1

1/2

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.».

93.0.1

2/2

EMENDAMENTO

Art. 94

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire la parola «200» con la seguente «400»;
- b) al comma 2, sostituire la parola «200» con la seguente «400»;

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:

- a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;
- b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;
- c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» .

94.1

A. S. n. 1766

Art. 94

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nel limite delle risorse stanziare ai sensi del comma 1».

94.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 94

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE,
STEGGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019).

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

94.0.1

54

90

1/2

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

94.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 95

Sostituire l'articolo con il seguente:

<< ART. 95

(Annullamento versamenti canonici per il settore sportivo)

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali non sono dovuti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

95.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 95

Al comma 1, dopo le parole: << professionistiche e dilettantistiche >>, aggiungere le seguenti parole: << e per gli enti di pubblico spettacolo >>.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:
(*Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo e dello spettacolo*)

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

95. 2

Emendamento
ARTICOLO 95
CANGINI

Al comma 1, dopo le parole: " professionistiche e dilettantistiche" aggiungere le seguenti: " e per gli enti di pubblico spettacolo"

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: " settore sportivo" aggiungere le seguenti: " e dello spettacolo"

95.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 95

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», inserire le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello spettacolo».

95.4

EMENDAMENTO

ART.95

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 sostituire le parole "31 maggio" con le seguenti: "31 ottobre"
- b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Sono prorogati fino al 31 giugno 2021 i termini di durata delle concessioni di gestione degli impianti sportivi. Tale proroga si attua anche in riferimento alle disposizioni contrattuali e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in merito alla revisione della durata per cause di forza maggiore.
- c) sostituire il comma 2 con il seguente: " I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020".

95.5

EMENDAMENTO

Articolo 95

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) le parole “fino al 31 maggio” sono sostituite con le parole “ fino al 31 agosto 2020”.
- b) al comma 2) le parole “entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “entro il 30 settembre“ e le parole “5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020” sono sostituite con le parole “5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020”.

95.6

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 95

1. Al comma 1, aggiungere infine "e privati".

Conseguentemente
2. Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

95-bis

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

95.7

A.S. 1766

Emendamento

Art. 95

COMINCINI, CONZATTI

2-bis

Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le associazioni e gli enti senza scopo di lucro di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106”.

95.8

Emendamento

Articolo 95

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.

95.9

Emendamento

Articolo 95

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis. (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 ai quali è applicato quanto previsto all'art. 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95.01

Emendamento

Art.95

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.95-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dello Sport che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

95.0.2

EMENDAMENTO

Articolo 95

PICHELTO FRATIN, DAMLANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis (Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'art. 95 comma 1 si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'art. 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di Marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95.0.3

EMENDAMENTO

Articolo 95

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis

(Fondo per costi gestionali degli impianti sportivi)

1. Presso l'Istituto del Credito Sportivo è costituito un fondo a favore dei soggetti di cui all' 95 comma 1, allo scopo di finanziare a garantire il pagamento delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti e altri costi relativi alla gestione e all'uso degli impianti sportivi.
2. Il fondo finanzia i costi di cui al comma 1. fino alla data del 30 settembre 2020. Il rimborso di quanto finanziato va eseguito, senza applicazione di interessi, in 12 rate a partire dal 31 ottobre 2020.
3. Per la gestione delle anticipazioni di cui al presente articolo, si utilizzano le risorse giacenti presso l'Istituto del Credito Sportivo.

95.0.4

Emendamento

Articolo 95

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis (Fondo centrale di garanzia PMI per lo Sport)

1. ~~A~~ ^A soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 49 e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.
3. l'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:
 - a) per un importo massimo relativo all'80% delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato,
 - b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.

95.0.6

EMENDAMENTO

ART. 95

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.95-bis. (Misure a sostegno dello Sport)

1. Al fine di sostenere la capacità degli operatori dello sport di far fronte alle proprie obbligazioni a causa della perdita di reddito derivante dalla sospensione dell'attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche giovanili e dello Sport di seguito denominato "Fondo" con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Hanno accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 gli operatori individuati in base al proprio codice attività (codice ateco) rilevabile dal certificato di attribuzione di codice fiscale e/o di partita iva e specificamente:
 - a. 85.51 (Corsi sportivi e ricreativi);
 - b. 93.11 (Gestione di impianti sportivi);
 - c. 93.12 (Attività di club sportivi);
 - d. 93.13 (Palestre);
 - e. 93.19 (Altre attività sportive)
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche giovanili e dello Sport da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
- ~~4. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti de minimis".~~
5. Al fine di tutelare il professionismo nello sport ed estendere agli atleti le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
6. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alle imprese sportive di ottenere finanziamenti fino a 100.000 mila euro nell'anno 2020 di cui il 10 per cento considerato a fondo perduto. I finanziamenti di cui al precedente periodo sono erogati senza applicazioni di interessi e costi di gestione.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi [con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13] è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione.

8. Le spese effettuate nell'anno 2020, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n.917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 8 pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per l'anno 2020 attraverso corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2021 attraverso corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014.

95.0.7

2/2

EMENDAMENTO

ART. 95

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANDEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

il seguente:

Dopo l'articolo 95 è inserito ~~l'articolo 95-bis~~ *Art 95-bis*

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del ~~Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo~~, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 mld per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, sul premio di assicurazione

di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.

95.0.8

AS 1766
EMENDAMENTO

Art. 95

ANASTASI (~~ex On. Masi~~)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 95 bis

(Sospensione versamenti canoni per il settore culturale e turistico).

1. Per le imprese turistiche e le associazioni turistico-culturali indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di siti pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. ».

95.0.9

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTESELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART.96

(Indennità collaboratori sportivi)

All'articolo 96, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: << 50 milioni>, con le seguenti. << 300 milioni>>;
- b) il comma 3 è così sostituito: <<Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande degli interessati, che devono essere presentate dagli stessi o dai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio e controllo della spesa >>.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ~~ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31~~ luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

96.1

AS 1766
EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.96

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e della mancata percezione di altro reddito da lavoro".

96.2

A.S. 1766
EMENDAMENTO
ART. 97

Conzatti, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97 bis (Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22».

97.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 98

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge 388/2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Fondo esigenze indifferibili

~~2-ter Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.~~

2-quater Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa per i libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole "e dell'editoria libraria"

2-quinques All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

98.1 1/2

2-sexies Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septies All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.

(98.1)

2 | 2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 98

DI NICOLA, LEONE, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di supportare la ripresa delle attività commerciali che operano nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata, limitatamente all'anno 2020, di ulteriori 2 milioni di euro.

2-ter. Al credito d'imposta relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2-bis possono accedere anche i piccoli e medi editori, ovvero i marchi editoriali indipendenti che hanno dichiarato un fatturato netto fino a 13 milioni di euro nel 2019.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:" , delle librerie e della piccola e media editoria"

98.2

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 98

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

98-bis. Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti della legge 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.

98.0.1

A.S. 1766
DE POLI

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

98-bis (Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1) del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

98.0.2

EMENDAMENTO

ART.98

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATRIN,
DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«98-ter Ulteriori misure per il settore televisivo locale

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

98.0.3

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

98-ter. Ulteriori misure per il settore televisivo locale

Fis

- 1) All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

98.0.4

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 98

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Articolo 98-bis

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario.

98.0.5

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ARTICOLO 99

1. Apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole “aziende , agenzie,” inserire “regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,”
- b) al comma 5 dopo le parole “per la quale è” aggiungere le parole “anche”

99.1

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 99

1. All'articolo 99 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dopo le parole "aziende , agenzie," inserire "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"
 - b) al comma 5 dopo le parole "per la quale è" aggiungere le parole "anche"

99.2

A. S. n. 1766

Art. 99

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» inserire le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».

99.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 100

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli atenei, delle istituzioni e degli enti non statali”.

100.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 100

DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.»

100.2

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 100

" Sospensione canoni locazione studenti universitari"

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi **sono sospesi**, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100.3

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 100

Dopo l'articolo 100 è aggiunto il seguente ^{n. 100.} articolo 100-bis

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo denominato "Sostegno agli studenti per l'emergenza Covid19", finanziato con 300 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti finalità:

a) Erogazione di un contributo agli studenti universitari titolari di contratti di locazione, fino a un massimo di 200 euro per studente, per i canoni di locazione dei mesi di marzo e aprile; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma;

b) Concessione di bonus per l'acquisto di computer portatili per gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori, fino a un massimo di 500 euro per studente; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma;

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità e i criteri di accesso ai benefici.

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 79, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti "200 milioni".

BONINO

100.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 101

“Rimodulazione crediti borse di studio universitarie e riduzione tasse universitarie anno accademico 2019/2020”

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

<< 5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<<5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100. Conseguentemente coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.>>

101.1

AS 1766

Emendamento

De Petris Errani Grasso Laforgia Ruotolo

Art. 101

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a. Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole “entro il 10 luglio 2020” con le seguenti “entro il 31 luglio 2020”;
- b. Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole “E’ conseguentemente differita al 11 luglio 2020” con le seguenti “E’ conseguentemente differita al 1 agosto 2020” e sostituire le parole “i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020” con le seguenti “i quali dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020”;
- c. Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: “A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro il 31 luglio 2021;
- d. Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole “restano in carica fino al 31 dicembre 2020” con le seguenti “restano in carica fino al 31 agosto 2021”;
- e. Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole “entro il 30 settembre 2020” con le seguenti “entro maggio 2021”;
- f. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
 - 6 bis) La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, prevista dal Decreto n.1110 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa sino a conclusione dell'emergenza. Il Ministro dell'Università e della Ricerca è autorizzato con propri decreti a definire la riattivazione e la ridefinizione delle linee guida. Sono altresì prorogati, a data da destinarsi, le tempistiche di conclusione dei corsi di Dottorato di Ricerca e tutte le scadenze e gli adempimenti in relazione all'accesso ai servizi ed al diritto allo studio.

101.2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 101

VERDUCCI, IORI, MONTEVECCHI, MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, predispongono strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e/o software allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Il MUR è autorizzato ad adottare provvedimenti volti ad apportare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'estero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in extrema ratio, riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.

6-quater. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

6-quinquies. Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il tirocinio si intende svolto e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155.”.

101.3

A.S.1766
Emendamento
Art. 101

CONZATTI, NENCINI, VONO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 101-bis

Scuole paritarie e settore enti gestori dei servizi socio-educativi e d'istruzione 0-6
anni

1. 1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
 - a. per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;
 - b. per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.
3. Al fine di sostenere le scuole paritarie d'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati non profit che esercitano la pubblica funzione di istruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette delle famiglie che costituiscono larga parte del finanziamento delle scuole, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2015, n. 190.

101.0.1

AS 1766
Emendamento
Art. 101

Conzatti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art.101-bis

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario 'una tantum', nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.
2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.
3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante ~~corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.~~
5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

101.0.2

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

ART. 101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«101-bis.

(Abolizione del "numero chiuso" per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria.)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. *al comma 1, lettera a), le parole: «in medicina e chirurgia» e «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono soppresse;*

2. *la lettera c) è soppresa;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»*

101.0.3

AS 1766
Emendamento

Articolo 102

CONZATTI, NENCINI

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione – anno 2020 – degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio si considera svolto all'interno del Corso di studi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018. I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio ai sensi della disposizione citata, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

102.1

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 102

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del Direttore di Scuola di specializzazione o Dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.»

102.2

AS 1766
Emendamento
Art. 102

CONZATTI, COMINCINI, PARENTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di rafforzare la funzionalità del sistema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge sono ammessi a svolgere la funzione di medico competente ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, i medici in possesso di specializzazioni equipollenti ed affini a quelle indicate al comma 1, lett.a) dello stesso articolo.”

102.3

A.S. 1766
DE POLI

ART. 102

“Dopo l’articolo 102 aggiungere il seguente:

“*Art. 102 bis – Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie.*

1. *Per l’anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex art.1 legge n. 62/2000, pari ad euro 270 milioni.*
2. *Con decreto del Ministro dell’Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.*
3. *Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”*

102.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 103

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «15 aprile» con le seguenti: «31 luglio»;*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

2-bis. I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo

103.1

1/2 %

alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.»;

c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità i titoli edilizi e i piani urbanistici attuativi in scadenza nel medesimo periodo.».

(103.1)

2/2

AS 1766
Emendamento
Art. 103

CONZATTI, COMINCINI, SUDANO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni

- a) Ai commi 1 e 2 le parole "15 aprile 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 maggio 2020".
- b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Fino al 30 giugno 2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre”.

103.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 103

DELL'OLIO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

103.3

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) dopo il comma 1 inserire il seguente "1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato.";
- 2) Dopo il comma 2 inserire i seguenti "2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:
 - A) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
 - B) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;
 - C) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;
 - D) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - E) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 8, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;
 - F) f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari" .

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39- bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione

Conseguentemente, all'articolo 104 dopo le parole "e' prorogata al 31 agosto 2020," inserire le seguenti " fatto salvo quanto disposto dall'art. 103, comma 2-bis. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento."

103.4

AS 1766
Emendamento
Art. 103

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato;

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;
- c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari).

2 ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

103.5

MOTIVAZIONE

La prima modifica è finalizzata a sospendere le notifiche in tema di decisioni delle Commissioni territoriali giacché nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 vi è un restringimento della libertà di circolazione e, in talune aree, di svolgimento di attività lavorative e professionali, pertanto risulterebbe oltremodo difficile e contrario alla finalità dei provvedimenti normativi emergenziali eseguire attività di notifica di provvedimenti i cui termini di impugnazione sono sospesi.

Per quanto riguarda la seconda modifica bisogna tenere presente che il notevole restringimento della libertà di circolazione, la chiusura della maggior parte dei confini degli Stati e la perdita di molti posti di lavoro inducono a ritenere ragionevole la proroga dei permessi e delle autorizzazioni al soggiorno delle persone straniere, per evitare che si produca un'estensione della irregolarità di soggiorno, che andrebbe a detrimento sia della salute collettiva che dei servizi pubblici.

Allo stesso tempo è necessario che la validità delle autorizzazioni e dei nulla osta venga prorogato oltre il termine attualmente previsto, per dare la possibilità ai lavoratori ed alle imprese (in particolare del settore agricolo e turistico) di rimodulare la effettiva possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in ragione delle nuove esigenze produttive determinate dall'emergenza in atto.

(103.5)

2/2

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
“Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19”

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo il comma 1 aggiungere il seguentei

1-bis: “Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato”.

103.6

EMENDAMENTO

ART. 103

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

“All’articolo 103 apportare le seguenti modifiche:

1) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020

2) Aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2 -ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.”

(103.7)

A.S. 1766

Emendamento

Art. 103

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 180 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. ~~Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.~~

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.”

103.8

A.S.1766

Nastri

Art. 103

Al comma 2, dopo le parole "comunque denominati," inserire le seguenti: "ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,".

103.9

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 103

Al comma 2, dopo le parole. "*comunque denominati*," inserire le seguenti: «**ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati**».

103.10

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 103

Al comma 2 le parole «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020».

103.11

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
“Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19”

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo il comma 2, aggiungere i seguente commi

2-bis “In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;
- c) i titoli di viaggio di cui all’art. 24 d.lgs. 251/2007;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt.28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 ess. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimentiinfrasocietari)”

2-ter “I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione”.

103.12

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
"Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19"

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi

2-bis: "Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto"

2-ter: "All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola "445", è aggiunta la seguente frase:"e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)."

2-quater : "I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti, salvo quando è richiesto il possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In questi casi, non si tiene conto del periodo di inattività o di limitazione dell'attività lavorativa determinata dalle disposizioni del presente decreto ovvero da causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

2-quinquies "Se non sono comunque soddisfatte le condizioni previste al comma precedente, i permessi di soggiorno sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 1, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato secondo le disposizioni del presente comma".

103.13

EMENDAMENTO

SEN. BRESSA

ARTICOLO 103

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis: “Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto”.

2-ter: “All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: “445”, sono aggiunte le seguenti: “e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).”»

2-quater: “I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione”.»

103.14

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
“Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19”

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi

2-bis: “Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell’art. 104 del presente decreto”

2-ter: “All’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola “445”, è aggiunta la seguente frase:”e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c).”

2-quater: “I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione”.

103.15

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi

2-bis: “Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto”

2-ter: “All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola “445”, è aggiunta la seguente frase:”e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).”

2-quater: “I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza, qualora non si disponga di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, a causa delle disposizioni del presente decreto ovvero a causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica, sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato”.

103.16

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO

ARTICOLO 103

Dopo il comma 2-~~ter~~^{bis}, aggiungere il seguente comma 2-~~quater~~^{bis}: *“I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione”.*

103.17

AS 1766

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO

EMENDAMENTO

ARTICOLO 103

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis: *“Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni di cui a'art. 104 del presente decreto”*

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma 2-ter: *“All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola “445”, è aggiunta la seguente frase: “e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).”*

103.18

AS 1766

EMENDAMENTO

SEN. BRESSA

ARTICOLO 103

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis: “Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto”.

2-ter: “All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: “445”, sono aggiunte le seguenti: “e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).”»

103.19

A.S. 1766
EMENDAMENTO

Art. 103

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-*bis*. Le Regioni, in deroga al comma 1 del presente articolo, possono dare attuazione alle domande di intervento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di consentirne l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”.

103.20

A.S. 1766
EMENDAMENTO

Art. 103

DESSI, CROATTI

Al comma 6 sostituire le parole «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

103.21

AS 1766
EMENDAMENTO

Art. 103

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualunque termine posto a carico di soggetti richiedenti incentivi ai sensi delle norme di attuazione dell'Articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il cui decorso possa causare la perdita o la riduzione delle incentivazioni previste, ivi incluso qualsiasi termine per l'entrata in esercizio degli impianti, è prorogato di 270 giorni. Sono fatti salvi i termini per la presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure di asta e registro n. 2 e 3 di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019, e della documentazione necessaria per ottenere la iscrizione in posizione idonea in tali procedure;

6-ter. Le ultime e penultime procedure di asta e registro (n. 6 e 7), di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019 sono posticipate di otto mesi, in modo da poter garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti la procedura n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7;

6-quater. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 12 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge e fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 Giugno 2020, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti. La proroga si applica anche ai termini che siano scaduti fra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

103.22

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 103

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.»

103.23

AS 1766
Emendamento
Art. 103

NUGNES

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis:

“Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore.

MOTIVAZIONE.

Per effetto delle riforme attuate con il cd. decreto sicurezza n. 113/2018 ed in conseguenza della mancata emanazione, ormai da quasi un decennio, di effettivi decreti flussi di ingresso per lavoro, molti cittadini stranieri sono diventati o sono rimasti irregolari, cioè privi di permesso di soggiorno, in molti casi pur svolgendo un'attività lavorativa.

~~Nel contempo, l'attuale emergenza sanitaria mondiale rende impossibile il movimento delle persone, anche per il ritorno nei Paesi di origine, per effetto sia della chiusura dei confini di moltissimo Paesi nel mondo, sia per il rischio di “esportazione” del COVID-19 in aree geografiche ad oggi con minimo impatto del contagio e soprattutto con un sistema sanitario oggettivamente inadeguato a far fronte all'espandersi della pandemia.~~

L'emendamento avrebbe, pertanto, la finalità di far emergere dalla irregolarità migliaia di persone che comunque vivono sul territorio italiano, nel contempo promuovendo un effettivo obiettivo di contenimento del COVID-19 a livello mondiale. Senza dimenticare che l'emersione di migliaia di persone dalla irregolarità consentirebbe loro di accedere ai servizi, anche sanitari, predisposti per l'intera popolazione e dunque salvaguardando la salute pubblica.

103.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 103

ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci).

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020.».

103.0.2

AS 1766
Emendamento
Art. 103

NUGNES

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis

“In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. /2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98”

MOTIVAZIONE.

In questo periodo molti lavoratori stranieri hanno perso il lavoro e pertanto risulta irragionevole conteggiare il periodo emergenziale ai fini del computo del periodo annuale di disoccupazione per il mantenimento del permesso di soggiorno.

103.0.3

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 103

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 103-bis)

(Modifiche al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.107)

1. *Al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *all'articolo 76, comma 3, le parole: "entro novanta giorni dalla stipula del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "entro 150 giorni dalla stipula del contratto";*
- b) *è concessa una deroga, temporanea, all'articolo 86, comma 5, lettera a), dove si prevede la necessità di allegare, al certificato di esecuzione dei lavori, le copie autentiche dei progetti approvati.*

103.0.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.103

NUGNES, Fattori

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

“ ART. 103 – bis

(Sospensione dei termini in tema di diritto all'abitare)

1. E' prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di cui alla legge 9 dicembre 1998. N. 431” Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
2. Nelle Regioni di tutto il territorio Nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per la presentazioni delle domande di accesso al fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, fino al 30 aprile 2020.
3. Nei comuni di tutto il territorio nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per le famiglie che avrebbero dovuto effettuare o che devono attualmente presentare il censimento per la verifica della continuità del diritto alla casa popolare.

Motivazione

~~La finalità dell'emendamento proposto è quella di sospendere fino alla fine del mese di aprile 2020 tutti termini che hanno ad oggetto il diritto all'abitare. Nello specifico si introduce un nuovo articolo che sospende i termini di cui alla legge 9 dicembre 1998. N. 431” Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, i termini per la presentazione della richiesta di Fondo sociale per morosità incolpevole, sollecitando le Regioni interessate in tal senso e, infine, viene prevista la stessa proroga ad Aprile per le famiglie che avrebbero dovuto effettuare o che devono attualmente presentare il censimento per la verifica della continuità del diritto alla casa popolare.~~

103.0.5

A.S. 1766
Emendamento
Art. 103

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103 bis

1. Al fine di assicurare, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente articolo e il 30 ottobre 2020, il regolare svolgimento delle funzioni notarili e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, l'attività notarile, nel predetto periodo, dovrà preferibilmente essere esercitata mediante l'autenticazione separata, per ciascuna parte, della firma apposta su scritture private, anche senza darne lettura ai firmatari, sempreché, nella autentica notarile venga fatta menzione dell'avvenuto controllo di legalità da parte del notaio, della spiegazione sintetica degli elementi essenziali dell'atto, dell'espresso consenso della parte sul contenuto di esso e della dispensa dalla lettura integrale del testo.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando la legge prescrive esclusivamente la forma dell'atto pubblico ovvero se la predetta forma risulti necessaria a causa della particolare situazione soggettiva della parte.
3. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscono alla parte di spostarsi, nel periodo di cui al comma 1 l'attività del notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.
4. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma 1, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore.

103.0.6

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 103

1. Dopo l'art. 103, è inserito il seguente:

"Art. 103-bis

(Titoli di credito o atti aventi forza esecutiva)

Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Analogamente è sospesa l'elevabilità dei protesti per i titoli emessi e negoziati nello stesso periodo. "

103.0.7

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
“Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19”

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 103

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente

Art. 103-bis

1. “Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
2. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore”.

103.0.8

Emendamento

BATTISTONI

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

“Articolo 103-*bis*
(*Semplificazioni in materia ambientale*)

1. La validità delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata di un anno.”

Relazione illustrativa

Al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dell'attività amministrativa in ragione dello stato emergenziale e di consentire alle imprese di continuare a svolgere le attività agricole in regime autorizzatorio, la proposta è finalizzata a prorogare la validità delle autorizzazioni integrate ambientali per l'anno in corso.

103-0.9

AS 1766
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
"Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19"

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

EMENDAMENTO

Art. 104

Al comma 1 dopo il periodo "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020," aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione di quanto disposto dall'art. 103, comma 2-bis introdotto dalla presente legge di conversione"

104.1

AS 1766
Emendamento
Art. 104

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole “31 agosto 2020,” aggiungere la seguente “ad eccezione di quanto disposto dall’art. 103, comma 2-bis.”

Motivazione

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”

104.2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 104

VERDUCCI

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente 104-bis:

“Art. 104-bis

*(Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47
circa l'occupazione abusiva di immobili)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato.”.

104.0.1

AS 1766

Emendamento

Art. 105

CAMPAGNA, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 nel settore agricolo, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020:

a) le amministrazioni locali, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono, anche in forma consorziata ed anche mediante la stipula di convenzioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, specifiche forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro da svolgersi con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, anche mediante idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, predispongono misure per la sistemazione logistica dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, qualora detti lavoratori siano privi di dimora. Tali misure possono essere attuate anche attraverso la destinazione alle finalità suddette di edifici pubblici, con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) per le medesime finalità di cui alla lettera b), primo periodo, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Ai provvedimenti di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

105.1

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 105

DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.».

105.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.105

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.>>.

105.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.105

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

<<4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003.>>".

105.4

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 105

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l'annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato."

105.5

CIRIANI, URSO, CALANDRINI.

Articolo 105

All'articolo 105, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole «dal mese di aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di gennaio 2021".»

~~Articolo~~
105.6

CIRIANI, URSO, CALANDRINI.

Articolo 105

All'articolo 105, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera b).»

CIRIANI

105.7

CIRIANI, URSO, CALANDRINI.

Articolo 105

All'articolo 105, aggiungere il seguente comma:

«2. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.».

105.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI.

Articolo 105

Dopo l'articolo 105 inserire il seguente:

Articolo 105-bis

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
 - b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

Conseguentemente,

all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole:

«1. *Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,* ».

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

105.0.1

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 105

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

“Art. 105-bis

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. *Sono sospesi, in deroga alla normativa nazionale vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.*
2. *Al fine di agevolare e sostenere il comparto florovivaistico nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, disciplina con apposito decreto l'erogazione di un contributo straordinario pari al costo sostenuto dallo Stato per la cassa integrazione per ogni singolo dipendente delle imprese operanti nel settore florovivaistico italiano.*
3. *Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

105.0.2

A. S. n. 1766

Art. 106

IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Le medesime società» con le seguenti: «Le medesime banche, società e mutue».

106.1

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 106

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “*rappresentante designato*”, aggiungere, in fine, le seguenti: «**che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle deleghe originariamente formate su carta, queste possono essere trasmesse dal delegante al rappresentante designato anche mediante posta elettronica non certificata, in copia immagine o informatica, come definite dall’articolo 1, comma 1 lettere *i-ter*) e *i-quater*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**»

106.2

AS 1766
Emendamento
Art. 106

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis. Per l’anno 2020, il termine per l’approvazione della redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la relativa convocazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 1310 del codice civile di cui Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è rinviato al 30 settembre 2020”.

106.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.106

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117."

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed enti".

106.4

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 106

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis
(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 378 e 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

106.0.1

EMENDAMENTO

ART. 106

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 106-bis (Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. *Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021.”.*

106.0.2

AS1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'art. 106, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2021».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 47, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà nell'atto fare espressa menzione:
 - a) dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti ed eventualmente dei fidefacienti e per garantire la loro partecipazione attiva all'atto;
 - b) dell'ora di inizio e della fine dell'atto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.3. »

106.0.3

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 106

PARAGONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2021».

Illustrazione

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto e disciplinato gli obblighi informativi cui sono sottoposte le imprese a seguito di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche o da enti a queste equiparate.

Tale disciplina è stata ulteriormente modificata con l'art.35 del cosiddetto decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), prevedendo sanzioni di particolare gravità per la mancata osservanza degli obblighi informativi.

Pur condividendo la *ratio*, ovvero la maggiore richiesta di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, si continuano a registrare elementi di dubbia interpretazione, nonché oggettive sovrapposizioni.

Partendo dai dubbi interpretativi, al netto della corretta interpretazione in merito a quali siano le sovvenzioni "non aventi carattere generale", il più evidente è relativo alla corretta determinazione del limite di 10.000 €, ovvero se sia da riferirsi al complesso delle sovvenzioni o a singola sovvenzione; mentre in merito alle sovrapposizioni, è di assoluta evidenza quella con il Registro Nazionale degli Aiuti, strumento che già assolve a compiti di pubblicità e trasparenza.

In ragione delle criticità illustrate, si ritiene opportuna, in attesa di una rivisitazione della disciplina, una proroga dell'entrata in vigore del regime sanzionatorio.

L'intervento proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

106.0.4

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ARTICOLO 107

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011 è rinviato al 30 novembre 2020.”;

107.1

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 107

1. All'articolo 107, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011 è rinviato al 30 novembre 2020."

107.2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 107

MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: <<2-bis. In considerazione dei rilevanti riflessi economico-finanziari connessi all'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi.>>.

107.3

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 107

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

“L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma”.

107.4

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Art. 107

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma".

107.5

EMENDAMENTO

Art. 107

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma".

107.6

AS 1766

EMENDAMENTO

Articolo 107

MORONESE

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma".

107.7

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art.107

NUGNES

I commi 7. e 8. sono così sostituiti

7. Nelle more di una riforma organica delle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, da attuare entro il 31/10/2020, le procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali sono sospese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2020.

8. Per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi, dal 1 gennaio 2020 sono congelati gli aumenti di tributi locali fino al 31 dicembre 2020.

Motivazione

Art. 107 - Una volta che è stato sospeso il Patto di stabilità a livello europeo non ha senso prevedere soltanto un breve spostamento di termini di alcune procedure previste per gli Enti in difficoltà finanziaria com'è nell'attuale stesura dei commi 7 e 8 del dl n. 18/2020 ne' si può ipotizzare che dopo il citato slittamento si torni alle vigenti disposizioni del titolo VIII del TUEL perché ciò significherebbe continuare a non adoperare anche gli Enti Locali per una politica anticiclica fortemente espansiva, perciò lo slittamento più congruo previsto nel presente emendamento si lega ad una non più rinviabile riforma delle attuali disposizioni riguardanti gli Enti Locali in situazione di criticità finanziaria che, ormai, non sono più presenti soltanto al Sud. Nello specifico di ciò che si prevede nel nuovo testo del co. 8 si tratta di bloccare gli aumenti dei tributi locali per quei piani di riequilibrio o bilanci stabilmente riequilibrati approvati dagli Enti locali e in corso di istruttoria presso il Ministero dell'Interno o le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

107.8

AS 1766

Ciriani, Calandrini

Art.107

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

“11. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni.”

107-9

AS 1766
Emendamento
~~Art. 109~~

COMINCINI

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

“Articolo 107-bis

Limitatamente all'esercizio 2020, gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere elaborati previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. “

107.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 108

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;*

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;*

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.»

108.1

A. S. n. 1766

Art. 108

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con successiva immissione dell'invio» con le seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco».

108.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 109

1. All'articolo 109 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale."

"1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus."

b) Aggiungere infine i seguenti commi:

"2-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi."

2-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta

109.1

1/2

✓

giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

- b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."

2. Dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

"Articolo 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.";

109.1

ZK

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ARTICOLO 109

1. Apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.”

“1 ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.”

b) al termine dell’articolo 109 sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. Con decreto del Ministero dell’economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.”

2 ter. Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga

109.2

1/2 7.

all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

" a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, appena di decadenza, da

parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta

giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sortita sulla base della deliberazione non ratificata ".

"2 quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."

2. Dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

"Articolo 109 bis. Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione - totale parte disponibile lettera E) - da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.";

109.2

2/2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 109

ASTORRE, MANCA

All'articolo 109, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus."

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata."

Conseguentemente:

a) Dopo l'art.109 è inserito il seguente: << "Art. 109-bis (Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi."

b) all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."

109₂₁₁3

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 109

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.»

109.4

Ciriani, Calandrini

Art. 109

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

- a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
- c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;
- d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.

109.5

AS 1766
Emendamento

Articolo 109

CONZATTI, NENCINI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

109.6

A.S.1766

Nastri

Art. 109.

Al comma 2 le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dal seguente periodo: "relativamente agli esercizi finanziari per gli anni 2020 e 2021".

109.7

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 109

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso.

2-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 2, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni possono utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso».

109.8

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 109

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.»

109.9

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 109

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAJO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis

(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il solo anno 2020, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente».

109-0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 109

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis

(Proroga termini per la richiesta di anticipo di liquidità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di mitigare gli effetti economici negativi conseguenti alle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono prorogati al 30 settembre 2020.».

109.0.2

AS 1766

Ciriani, Calandrini

Art. 109

Dopo l'art. 109 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 109 bis

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".

109.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 109

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.»

109.0.4

Emendamento

Art. 109

LONARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 109-bis (Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

109.0.5

AS 1766

Ciriani, Calandrini

Art. 110

Dopo l'art. 110 è aggiunto il seguente articolo:

110 bis

(Anticipazione straordinaria di liquidità)

1. Nelle more della determinazione dei ritorsi da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.

110.0.1

A. S. n. 1766

Art. 111

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «mutui regioni» con le seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni».

111.1

Emendamento

Art. 111

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU.

Al comma 1, dopo le parole "a statuto ordinario" aggiungere le seguenti:

" e le regioni a statuto speciale"

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole "pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni " con le seguenti: "pari a 5,3 milioni di euro e a 423,6 milioni"

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 85,7 milioni di euro per l'anno 2020.

111.2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 111

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.»

111.3

S 1766

Emendamento

Articolo 111

DE BONIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, mediante trasferimento dei relativi fondi ai Comuni che ne facciano motivata richiesta.".

111.4

Ciriani, Calandrini

Art. 111

Dopo l'art. 111 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 111 bis

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche ~~sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora~~ appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, ~~fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.~~

111.0.1^{1/2}

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali. "

111.0.1

2/2

S 1766

Emendamento

Articolo 112

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "agli enti locali trasferiti" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti locali siano essi trasferiti o meno";
- b) al comma 2, aggiungere, in fine, ", nonché per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019

112.1

EMENDAMENTO

ART. 112

PEROSINO, BERUTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole “trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” sono soppresse;
- b) al comma 2 dopo le parole “COVID-19” sono inserite le seguenti: “e per il cofinanziamento di altre opere di investimento”;
- c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Gli enti locali in deroga dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 entro il 31 maggio 2020 possono adottare regolamenti e le delibere di rideterminazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi”;
4 ter. All’art. 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole “sessanta” sono sostituite dalle parole “centoventi”

112.2

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 112

All'articolo 112, comma 1, sostituire le parole «è differito all'anno» con le seguenti: «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».

112.3

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 112

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 1 i mutui che, alla data del 30 marzo 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2023;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

112.0.1 1/2

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2020, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.».

2/2

112.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Art. 112

PARRINI, MANCA, PINOTTI, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis

(Tavolo di confronto)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.

2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.

3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

112.0.2

A.S. 1766
DE POLI

Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:
Articolo 112-bis (Misure in favore dell'area territoriale di Padova)

1. In ordine all'emergenza COVID19 per l'area territoriale della provincia di Padova sono previste le seguenti disposizioni:

- a) nell'ambito delle azioni di rilancio dell'area della provincia di Padova è assegnato uno stanziamento di € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per azioni di promozione del sistema produttivo, turistico, commerciale, agricolo ed enogastronomico a favore del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova per iniziative da svolgersi presso Padova Hall, sistema fieristico del territorio, con particolare attenzione ad attività che mirino all'internazionalizzazione delle imprese ed alla promozione del territorio, oltre all'individuazione di sessioni, congressi, convegni dei diversi apparati dello Stato che possono avere la loro location presso la fiera di Padova;
- b) per il rilancio del sistema produttivo della provincia di Padova vengono assegnati 5.000.000 complessivi negli anni 2020 e 2021 alla Camera di Commercio di Padova per bandi alle piccole e medie imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla rigenerazione urbana, alla promozione dell'innovazione, alla promozione dell'internazionalizzazione. Nell'ambito delle predette risorse il 10% potrà essere utilizzato dalla Camera di Commercio di Padova per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzato al progetto al di fuori dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente;
- c) è istituita una cabina di regia tra Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e MISE per la gestione dei fondi di cui ai punti precedenti. All'istituzione e al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Tutti gli stanziamenti di cui al comma 1 sono previsti, data l'eccezionalità della situazione, in deroga ai limiti ed ai vincoli posti dalle disposizioni vigenti anche in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a € 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

112.0.3

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo112

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 112-bis

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".»

112.0.4

A.S. 1766
Emendamento
Art. 112

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Assunzioni a tempo determinato in deroga al c.d. decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1 bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico.
2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato Dpcm, incluse eventuali proroghe.”

112.0.5

AS 1766

Ciriani, Calandrini

Art. 112

Dopo l'art.112 è aggiunto in seguente articolo:

"Art. 112 bis:

(Modifiche articolo 36 dlgs n. 50/2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro"
- b) alla lettera b), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro" e le parole "150.000 euro" con le parole "350.000 euro";
- c) la lettera c) è abrogata. "

112.0.6

Calandrini

ARTICOLO 112

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Articolo 112 bis (Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, secondo periodo le parole: “conformità edilizia e urbanistica” sono sostituite con le seguenti: “consistenza edilizia.”

112.0.7

Calandrini

ARTICOLO 112

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

<<ART 112 bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".>>

112.0.8

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 112

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un-Fondo di liquidità per gli enti locali)

1. Al fine di sopperire alle mancate entrate derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese conseguenti alla gestione dell'emergenza, nonché la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1.000.000.000 euro.
- ~~2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.~~
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

112.0.3

Calandrini

ARTICOLO 112

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 112 BIS

(Norme in materia tributaria della Regione siciliana)

1. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione siciliana, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.

112.0.10

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 113

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Alla fine del comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

“d-bis) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157;

d-ter) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

d-quater) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quinquies) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-sexies) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.”.

113.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 113

MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«d- bis) presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.»

113.2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 113

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenziata, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020:

- a) E' autorizzato, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 208 e del titolo III-bis della Parte II del D.lgs. 152/06 n. 152/2006., l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.
- ~~b) E' disposta dall'autorità competente, anche mediante ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06, la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.~~
- c) Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sono autorizzati a saturazione del carico termico, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

1-ter. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma

20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019.

113.3

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO

ARTICOLO 113

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 113, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenzia, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, si prevede che:

- a) nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 208 e del titolo III-bis della Parte II del D.lgs. 152/06 n. 152/2006., i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva) raddoppiano rispettivamente la capacità annua di stoccaggio e quella istantanea. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco;
- b) l'autorità competente preveda, anche con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06, la temporanea modifica all'autorizzazione agli impianti di discarica al fine di consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata;

113.4

Emendamento

Art. 113

FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Fino al 31 luglio 2020, in caso di motivata difficoltà, sono sospesi i termini previsti da atti autorizzativi o provvedimenti regolatori anche generali per l'esecuzione dei piani di monitoraggio periodico, posti in capo al soggetto autorizzato, finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale. Sono fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa ambientale e relativi provvedimenti autorizzatori, nonché l'obbligo del produttore finalizzati alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine del conferimento a terzi per attività di smaltimento ovvero recupero, come previsti e disciplinati dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006 nonché da ulteriori normative speciali ambientali disciplinanti specifiche modalità di smaltimento ovvero categorie di rifiuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi"

1-ter. Al fine di fronteggiare l'improvvisa paralisi delle attività commerciali ed il conseguente crollo dei ricavi, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

1-quater. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020."

113.5

EMENDAMENTO

Art. 113

GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, i seguenti nuovi commi:

“1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all’Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30%. La suddetta disposizione si applica anche ai

titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente."

2/2

113.6

EMENDAMENTO

Articolo 113

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 113-bis

(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto

serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi.

113.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 113

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 113 bis

(Registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti e deposito temporaneo)

1. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
2. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
 - c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
 - d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.”
3. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 bb), punto2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.”.

113.0.2

AS 1766
EMENDAMENTO

Art. 113

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 113-bis

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

- a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.
- b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.
- c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.
- e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

113.0.3
1/2

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.”.

2/2

113.0.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 114

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* "Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.";
- b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Il fondo è destinato per 60 milioni ai Comuni, per 5 milioni alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni alle Regioni da destinare alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma".

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: "e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari".

114.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.114

LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzato a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione delle strade e degli ambienti esterni di Province, Città metropolitane e Comuni, nel rispetto delle “*Indicazioni tecniche del sistema del consiglio nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza Covid-19 e sue evoluzioni*” del 18 marzo 2020 e successive modificazioni. »

114.2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 114

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAJIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 giugno

114.0.1
1/3

2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate; con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia».

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

114.0.1
2/3

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

114.0.1

3/3

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 114

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi a Province e Città Metropolitane per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole e strade, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, alle Province con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 300.000 e 500.000 abitanti nella misura di 13.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 abitanti nella misura di 18.000.000 euro ciascuna e alle Province e Città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti nella misura di 20.000.000 euro ciascuna. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana dell'importo del contributo ad essa spettante.

2. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo possono finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli

114.0.2
1/2

interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo di cui al comma 1 sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, alle Province e Città metropolitane che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità alle Province e Città metropolitane con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Le Province e Città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al periodo precedente sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle Province e Città metropolitane beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia».

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. Le Province e Città metropolitane rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il presidente della provincia e il sindaco metropolitano devono fornire tali informazioni rispettivamente al consiglio provinciale e al consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

114.0.2

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 114

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Istituzione di un fondo per gli investimenti per i comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone maggiormente colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 contributi per investimenti in opere riguardanti scuole, strade, parchi e piste ciclabili, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 20 milioni di euro.
2. I contributi di cui al comma precedente sono ripartiti tra i suddetti comuni con criterio proporzionale in rapporto alla popolazione ivi residente alla data del 31.12.2019 e ad essi assegnati, entro il 10 maggio 2020, con decreto del Ministro dell'interno.
3. Entro il 15 maggio 2020, il Ministero dell'interno comunica a ciascun comune l'importo del contributo ad esso spettante.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

114.0.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 114

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis:

(Misure urgenti in favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese).

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere i Comuni del Distretto Apuo Versiliese, per l'anno 2020, sono assegnati, nel limite massimo di 20 milioni di euro, contributi ai Comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, in ragione dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza. I contributi di cui al presente comma sono attribuiti ai comuni con decreto del Ministero dell'interno sulla base della media dell'accertato del triennio precedente. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità applicative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

114.0.4

Ciriani, Calandrini

Art. 114

Dopo l'art. 114 è aggiunto in seguente articolo:

114 bis:

(Fondo di sostegno comunale per riduzione taxa rifiuti)

1. In relazione all'emergenza Covid 19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della taxa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.
2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

114.0.5

A. S. n. 1766

Art. 115

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con DPCM 9 marzo 2020» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

115.1

~~115.1~~

A.S. 1766

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 115

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.

2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»

115.0.1

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 115

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

115.0.2

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 117

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

“31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.”».

117.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 119

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 119.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in caso di sospensione delle udienze, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 83 del presente decreto, è corrisposta, per il periodo non lavorato, un'indennità calcolata in relazione al numero di udienze fisse previste nelle tabelle di programmazione degli uffici giudiziari, e in ogni caso non inferiore a euro 1500,00 e non superiore al limite massimo annuo pari a euro 24.210,00.”;

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b) quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.1

A.S. 1766

BALBONI, CALANDRINI

ART. 119

Apportare le seguenti modificazioni:

«1. al comma 1:

- a) le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.500 euro";
- b) le parole "per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83" sono sostituite dalle seguenti "per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio";

2. il comma 2 è abrogato;

3. dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale";

4. al comma 3:

- a) le parole "nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020" sono soppresse;
- b) dopo le parole "Ministero della Giustizia" sono inserite le seguenti "con modalità che assicurino periodicità su base mensile";

5. al comma 4, le parole "nell'anno 2020" sono soppresse.

119.2

Emendamento

Articolo 119

CALIENDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Per la commissioni tributarie regionali e provinciali, per l'anno 2020, in deroga all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme di cui al comma 11 del citato articolo 37 avviene tra tutti gli uffici giudiziari, anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, sulla base delle dimensioni di ciascun ufficio e del numero di giudici in servizio presso di esso."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure di sostegno per i magistrati onorari e tributari in servizio)"

119.3

AS 1766

EMENDAMENTO

Art.120

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti:" e paritarie"

120.1

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 120

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la possibilità, da parte delle stesse, di anticipare le somme con propri fondi”.

120.2

A.S. 1766

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 120

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali», inserire le seguenti: «, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,».

120.3

AS 1766

Emendamento

Art. 120

De Petris Errani Grasso Laforgia

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2 bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2 ter) Le risorse di cui al comma 2 bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "85 milioni" con le seguenti "135 milioni"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.950 milioni"

120.4

A.S. 1766
Emendamento
Art. 120

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “anche in formato digitale,” inserire le seguenti: “ebook reader, tablet, notebook,”.

120.5

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 120

All'articolo 120, dopo il comma 7, aggiungere il seguente :

“7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprehensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

120.6

A.S. 1766

DE POLI

ART.120

all'articolo 120,comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7 bis. Per le finalità di cui al comma 2 lettera a) è previsto un fondo di 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126."

120.7

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 120

PRESUTTO, FLORIDIA, GRANATO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. I progetti di cui al Programma operativo nazionale (PON), con scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021, già finanziati e che al momento risultano sospesi, sono prorogati.».

120.8

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART.120

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

<< ART.120-bis.

(Agevolazioni per implementare la didattica online nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 fino all'importo di € 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione >>

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza"

di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.>>

120.0.1

2/2

A.S. 1766
DE POLI

ART. 120

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

«Art. 120 bis (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

120.0.2

AS 1766
Emendamento

Articolo 120

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 120-bis
(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
 - a) per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;
 - b) per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.”

120.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 120

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Articolo 120-bis

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari.

120.0.4

A.S. 1766
Emendamento
Art. 120

IORI, VERDUCCI, MANCA, MONTEVECCHI, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo 120 inserire il seguente:

“Art. 120-bis

(Formazione in servizio dei docenti e degli educatori per il superamento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Alla cessazione della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale prevista dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, al fine di sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori è diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili alla realizzazione delle suddette finalità.”

120.0.5

A. S. n. 1766

Art. 121

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei docenti già titolari» con le seguenti: del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario già titolare» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente» con le seguenti: «con il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «per i docenti supplenti brevi e saltuari» con le seguenti: «per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario titolare di supplenze brevi e saltuarie».

121.1

A.S. 1766

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 121

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

121.2

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 121

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

<< ART.121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

121.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 121 aggiungere il seguente:

Articolo 121-bis
(Servizi educativi all'infanzia privati)

1. I gestori privati dei servizi educativi all'infanzia di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado rimasti chiusi dal 23 febbraio 2020 all'8 marzo 2020 in conseguenza delle disposizioni dei Dpcm del 23 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, per tale periodo potranno regolarmente fatturare alle Pubbliche Amministrazioni con cui sono convenzionati.

121-0.2

A.S.1766

DE POLI

ART.121

Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

«Art. 121 bis (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

121.0.3

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 122

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e **con le province autonome** e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e **province autonome**, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e **province autonome** su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. **Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.**»

122.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 123

Sopprimere l'articolo.

123.1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 123

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 123

(Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari)

1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'emergenza epidemiologica del Covid 19, il Ministro della Giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

- a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti, nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus Covid 19;
- b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus Covid 19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;
- c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
- d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
- f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato *ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;*
- g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, *anche secondo le modalità di cui alla lettera f);*

123.2

1/2

7.

h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) ed g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86."

423.2

2/2

A.S. 1766

Emendamento

Art.123

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole "la pena detentiva è eseguita, su istanza," inserire le seguenti "da presentare entro la medesima data del 30 giugno 2020";*
- b) *al comma 3, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: " dodici mesi";*
- c) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai dodici mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Peraltro se tale pena residua è inferiore a trenta giorni gli arresti domiciliari sono eseguiti senza attivare il mezzo elettronico di controllo."*

123.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.123

NUGNES, Fattori

Al comma 1, sostituire le parole "diciotto mesi" con le seguenti " quattro anni".

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di aumentare la platea dei soggetti detenuti che potranno accedere a misure alternative al quelle carcerarie. Ciò in virtù del fatto che la norma così posta non risolverebbe il problema del sovraffollamento e quindi della messa in sicurezza delle carceri e della popolazione carceraria.

423.4

AS 1766
EMENDAMENTO

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Art. 123

- Comma 1: le parole “diciotto mesi” sono sostituite con le parole “trentasei mesi.

Si chiede di aumentare il termine massimo della pena da scontare per ottenere il beneficio, al fine di coinvolgere un numero maggiore di persone, e rendere più efficace l'intervento deflattivo

- Comma 1 lettere d) ed e): abrogate

- Comma 3, comma 4, comma 5: abrogati.

123.5

S 1766

Emendamento

Articolo 123

DE BONIS

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

123.6

A.S. 1766

EMENDAMENTO 2

Art. 123

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 3, dopo le parole "è applicata" inserire le seguenti: ", ove disponibili."

123.7

EMENDAMENTO

Articolo 123

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5, ai fini dell’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono messi a disposizione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia complessive 10.000 unità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice penale. Nel caso in cui, nell’ambito del contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo già in essere, non sia possibile raggiungere la disponibilità di cui al precedente periodo, è stanziata la somma di due milioni di euro per l’acquisto e la gestione dei dispositivi mancanti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».”

123.8

A. S. n. 1766

Art. 123

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» inserire la seguente: «penitenziario».

123.9

A.S 1766

Emendamento

Art. 124

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 124.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»

124.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Art. 124

- aggiungere il seguente comma 1-bis: all'art. 47-ter della L. 354/75 comma 01, aggiungere lettera f): "persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19"
- aggiungere un comma 1-ter: all'art. 54 della Legge 345/75 le parole "quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" sono sostituite con le parole "settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018"
- aggiungere un comma 1-quater: modificare il comma 1 lettera d) dell'art. 47-ter della Legge 345/75 sostituendo la parola "settanta" con "sessantacinque".
- aggiungere un comma 1-quinquies
all'art. 280 del Codice di Procedura Penale, al comma 2 sono aggiunte le parole "non può mai essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza".
- aggiungere un comma 1-sextiens

All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare"

124.2

A.S 1766

Emendamento

Art. 124

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente "1 -bis. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, i permessi premio possono avere durata sino al 30 giugno 2020."

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente "(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e permessi premio)"

124.3

A.S. 1766

Emendamento

Art.124

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

«Art. 124-bis

(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, primo periodo, le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalle seguenti "una volta al giorno";
 - b) il comma 3 è abrogato;
 - c) ai commi 4 e 5, le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "al comma 2";
 - d) al comma 6, le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti "venti minuti".»

124.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Art. 124

MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Differimento ordine di esecuzione di pena)

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'emissione dell'ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni, anche se costituente residuo di maggiore pena è differita fino al 30 giugno 2020.»

124.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 125

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'art 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, è prorogato di 8 mesi.

1-ter. I termini di cui all'art 11, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione, sono prorogati di 8 mesi.

1-quater. Sono posticipate di 240 giorni le date delle procedure di asta e registro indicate dal numero 3 al numero 7 della tabella 1 di cui all'art 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019.

1-quinquies. Sono prorogate di 24 mesi le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.

125.1

EMENDAMENTO

Art. 125

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: " 2. Per i contratti scaduti o che scadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato sino al 30 aprile.";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell'invio della richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell'assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le imprese di assicurazione sono tenute, con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevedono l'introduzione della scatola nera, a ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per i contratti diversi da quelli di cui al periodo precedente, il premio è ridotto nella misura del 40 per cento.».

125.2

Emendamento

Art. 125

SCHIFANI, GASPARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa."

AS 1766

Emendamento

Art.71

AIMI

125.3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 71-bis (Disposizioni in materia di rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 699, le parole: "si considera", sono sostituite con le seguenti: "può essere" e le parole: " 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili", con le seguenti: " 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 3 per cento per i beni non ammortizzabili";
 - b) al comma 701, le parole: "tre rate" e "sei rate", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "sei rate" e "nove rate".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

ARTICOLO 125

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo “La garanzia di cui al presente comma è estesa di ulteriori quindici giorni anche in caso di scadenza dei rateo con cui il premio assicurativo sia stato frazionato”.

125.4

EMENDAMENTO**Art. 125**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Fino al 31 luglio 2020, per tutti i contratti dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private, nonché per i contratti dei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, diversi da quelli sulla responsabilità civile ~~derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, i termini per formulare~~ l'offerta o la motivata contestazione dell'offerta stessa nonché per l'adempimento della prestazione prevista a carico dell'impresa assicuratrice sono prorogati di 60 giorni rispetto alle scadenze previste dal contratto."

125.5

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dopo le parole “dei piccoli comuni.” Si aggiungono le parole “con innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”
- b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis.All'art. 2-septies, lett. c), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-quater, le parole “nella misura del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'85 per cento” e le parole “nella misura dell'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.

- 2)al comma 1-quinquies, le parole “nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”

125.6

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *Alla rubrica dopo le parole: “dei piccoli comuni.” aggiungere le seguenti: “innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”;*
- b) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*
 - “4-bis. All’art. 2-septies, lett. c), punto 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modifiche:*
 - 1) *al comma 1-quater, sostituire le parole: “nella misura del 70 per cento” con le seguenti: “nella misura dell’85 per cento” e le parole: “nella misura dell’80 per cento” con le seguenti: “nella misura del 95 per cento”;*
 - 2) *al comma 1-quinqies, sostituire le parole: “nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento” con le seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”*

125.7

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 125

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis) “Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4% la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla L. 190/2014 per gli interventi tesi all’efficientamento energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss).”

125.8

A.S.1766

IANNONE

ART 125

Alla fine dell'art. 125, inserire il seguente comma 5:

“Alle imprese esercenti l'attività di autoscuola ed ai consorzi fra esse costituiti ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice della strada, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente all'ammontare della Responsabilità Civile sul parco veicolare riconosciuto, commisurato al periodo di inattività conseguente alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica”

125.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

125.0.1

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

125.0.2

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis (Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.
3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.
4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.4

AS 1766
Emendamento

Articolo 125
CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 125-bis
(Misure di sostegno ai consumi)

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di sollevare i cittadini dal pagamento di consumi domestici superiori a quelli registrati nelle fatture riferite a periodi precedenti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2020, un Fondo con dotazione pari a 200 milioni, finalizzato al pagamento degli importi eccedenti il costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi antecedenti all'emergenza Coronavirus.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina gli importi eccedenti rispetto al costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi ordinari.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

125.0.5

AS 1766
Emendamento

Articolo 125

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 125-*bis*
(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.
2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

125.0.6

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*.

(Concessioni idroelettriche)

1. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

125.0.2

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

BRESSA,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*.

(Concessioni idroelettriche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1-ter dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "non oltre il 31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 marzo 2021". Le leggi regionali già approvate produrranno effetti a far data dal 31 marzo 2021.>>.

125.o.f

AS 1766
EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.125

Dopo l'art. 125 aggiungere il seguente:

"Art. 125 bis

(Proroga termini provvedimenti autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. I termini indicati negli atti di assenso comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e già rilasciati alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché i termini stabiliti nelle relative discipline che regolano tali atti di assenso, ivi espressamente inclusi i termini di efficacia dei provvedimenti rilasciati ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono prorogati di ventiquattro mesi."

125.0.9

A.S. 1766

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

ART. 125

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie.)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «I-bis) "Attività istituzionale": l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis.»;

2. al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale.»;

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutarî», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata», sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

2. al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

125-090
328

13 %

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.»;
2. al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25»;

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. (*Operazioni di rilevante interesse nazionale*). 1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza. 2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza. 3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi. 4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo. 5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza. 6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo. 7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo. 8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle

Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.

- h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;»;
- i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;
- j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: « k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;
- k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: « L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed ~~il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;~~
- l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «25. (Incrementi ai Fondi di dotazione)¹. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».

125.0.10

3/3

AS 1766

Emendamento

CONZATTI, COMINCINI

Art. 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere infine il seguente:

“Art. 125-bis

(Diritto di recesso o restituzione dei prodotti)

1. I termini di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di recesso o restituzione dei prodotti, anche acquistati a distanza, sono sospesi durante la vigenza delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo e successive modificazioni e integrazioni e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle stesse.

2. Nelle regioni e nelle province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, i termini sono sospesi a quella data.”

125.0.11

EMENDAMENTO

Art. 125

DESSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125 bis

(Unità operativa di supporto al Ministro dello Sviluppo Economico per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazione ai provvedimenti normativi adottati a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituita un'Unità operativa fino al 31 dicembre 2020. L'Unità potrà avvalersi di un commissario straordinario, di esperti dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia, di personale del Ministero dello sviluppo economico o in distacco da altri Ministeri, di personale in quiescenza, di esperti in comunicazione e di esperti informatici. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono individuati il contingente massimo di personale che può essere assunto presso l'Unità, la sua composizione, la dotazione strumentale e i relativi costi di gestione.

2. L'Unità operativa di cui al comma 1 ha il compito di informare e aggiornare tutti i soggetti interessati in merito agli strumenti di supporto individuati dai provvedimenti normativi adottati per il contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, anche mediante l'istituzione di numeri telefonici, indirizzi mail, strumenti di supporto digitali, applicazioni e un sito internet specificatamente dedicati. Tramite le risorse stanziata ai sensi del presente articolo è altresì finanziata un'adeguata campagna informativa atta a pubblicizzare l'istituzione e l'operatività dell'Unità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

125.0.12

Emendamento

Art. 125

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 125-bis (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37".
 - a) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento" .>>

125.0.13

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 125

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di visita per i genitori separati o divorziati)

1. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale."

125.0.14

A.S. 1766

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

ART. 125

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'art. 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lett. b):

1) sostituire le parole "precedente a quello di cui al comma 35-bis" con le seguenti: "precedente a quello di riferimento";

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: ", e nella lett. b) sostituire le parole "euro 5.500.000" con le seguenti: "euro 3.000.000";

b) dopo la lett. b) inserire la seguente: "*b-bis) nel comma 37 sostituire le parole "L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi" con le seguenti: "L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1.1.2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero*

125.0.15
335

12

1.

dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi”;

c) alla lett. c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);

d) dopo la lett. c) inserire la seguente: “c-bis) nel comma 38 sostituire le parole “Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37” con le seguenti: “L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37”;

e) dopo la lett. d) inserire la seguente: “d-bis) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole “Un ricavo” con le seguenti: “L'attività”;

f) alla lett. e), sopprimere il comma 40-ter;

g) sostituire la lett. f) con la seguente: “sopprimere il comma 41”;

h) alla lett. i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da “sui ricavi dei servizi imponibili” fino alla fine del periodo con le seguenti: “sui servizi imponibili.”;

i) sopprimere la lett. n).»

125.015

2/2

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.125

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

"Art.125-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

125.0.16

MARTELLI

All'art. 126,

al comma 1,

sostituire le parole "25.000" con "350.000"

conseguentemente

al comma 7,

eliminare le parole "*ad invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica*"

126.1

CIRLANI, CALANDRINI

Articolo 126

Dopo l'articolo è inserito in seguente:

“Articolo 126 bis – “Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore”

“Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.”

126.0.1

A.S. 1766
EMENDAMENTO
Art. x1

GARRUTI, BRESSA, SUDANO, PARRINI, DE PETRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi."

x 1. 1